

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TABACCI, FILIPPO MANCUSO, VOLONTÉ

Nuove norme in materia di Autorità di garanzia,
regolazione e vigilanza

Presentata il 24 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo con cui negli ultimi decenni sono state introdotte nel nostro Paese le Autorità di garanzia e regolazione, a partire dall'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nel 1974 e in maniera più accelerata nel corso degli anni '90, riflette i mutamenti dell'economia e della società italiana nello stesso periodo.

L'integrazione economica e poi sociale nel più ampio contesto europeo si è accompagnata ad una revisione dei tradizionali paradigmi di intervento pubblico nell'economia e nella società. La più ampia salvaguardia delle quattro libertà economiche fondamentali (di commercio e prestazione di servizi, di stabilimento, di movimento delle persone, di circolazione dei

capitali) alla base dei trattati comunitari, attuata prima con l'Atto unico e quindi con il Trattato di Maastricht, ha posto in questione in tutti i Paesi, ma soprattutto nel nostro, la relazione tra intervento pubblico e libertà economiche individuali.

La caduta del Muro di Berlino ha mutato, nel nostro Paese, più ancora che in altri, le relazioni tra politica, istituzioni, mercato e società civile.

Da un lato si riaffermava l'esigenza della tutela e della garanzia di alcuni valori e diritti economici individuali — la libertà d'impresa; la tutela del risparmio e del suo investimento — e ci si poneva quindi il problema di quale fosse l'assetto istituzionale più adatto ad assicurarli. La stessa questione si poneva per valori e diritti non economici quali il pluralismo

informativo e il diritto alla riservatezza, riconosciuti di portata costituzionale.

D'altra parte, la riconsiderazione delle modalità di intervento pubblico nell'economia conduceva a ritenere appropriati processi di apertura al mercato in numerosi settori in precedenza caratterizzati dal monopolio di un'impresa pubblica. Si trattava di definire regole e modalità di interazione tra le imprese che consentissero la transizione dei mercati verso la concorrenza.

Infine, l'eliminazione dei vincoli nazionali all'investimento del risparmio poneva la questione di come strutturare la vigilanza nel settore finanziario, in modo da non ostacolarne il funzionamento e l'evoluzione concorrenziale, nel contempo tutelando efficacemente il risparmio.

L'istituzione delle autorità indipendenti ha rappresentato una risposta in termini istituzionali ai tre tipi di esigenza. In primo luogo, in relazione all'esigenza di garantire alcuni diritti e valori fondamentali, le autorità indipendenti dal potere politico rappresentavano una modalità alternativa all'autorità giudiziaria quale strumento rapido e specialistico di risoluzione delle controversie. In secondo luogo, si riteneva che un orientamento più efficace ed efficiente della regolamentazione si potesse ottenere affidando questo compito all'Autorità indipendente. Infine, l'esigenza di una vigilanza più attenta alle caratteristiche del mercato induceva ad attribuire la responsabilità di vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione ad autorità la cui unica finalità fosse la tutela di quel valore.

La caratteristica comune di quelle che vengono genericamente denominate « Autorità indipendenti » è la non dipendenza funzionale dal Governo, talché i loro atti di natura individuale o generale sono soggetti soltanto al sindacato della magistratura. La *ratio* di tale indipendenza è che i valori e i diritti tutelati — la libertà d'iniziativa, il risparmio, il diritto alla riservatezza, l'efficiente funzionamento del mercato dei pubblici servizi — non devono essere soggetti a quella mediazione tra interessi che è tipica dell'attività politica e

dell'amministrazione che da questa dipende, al di là della garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione nell'applicazione delle leggi nei confronti dei soggetti amministrati, pur prevista dall'articolo 97 della Costituzione. Da questo punto di vista l'istituzione di Autorità indipendenti dall'esecutivo rappresenta la ovvia conseguenza del passaggio da una cultura politico-istituzionale basata sull'intervento discrezionale ad una basata su regole, autogenerate dal mercato, o fissate nella legge.

Tuttavia, va riconosciuto che il processo attraverso cui i nuovi organismi sono stati istituiti non ha avuto caratteristiche di organicità né, sempre, di coerenza. Il problema era emerso già nella scorsa legislatura, quando la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati decideva di svolgere un'indagine conoscitiva sulle Autorità indipendenti. Questa giungeva alla conclusione che si era verificata una « proliferazione » di questi organismi e che non sempre modalità organizzative, poteri e funzioni apparivano tra loro congruenti.

La necessità di una riconsiderazione complessiva del sistema delle Autorità indipendenti era ribadita già nelle conclusioni di quella indagine, e non è quindi da stupirsi se il tema sia stato e sia ora riproposto con caratteri di urgenza. Se le Autorità rappresentano istituzioni utili ad un funzionamento del sistema economico e sociale più rispettoso dei diritti individuali, una sorta di giurisdizionalizzazione dell'azione amministrativa, e quindi un suo assoggettamento a canoni più rigorosi di tutela dei diritti, occorre però che siano precisamente definite le loro funzioni, siano ben chiari i limiti dei loro poteri, sia garantito che la loro organizzazione sia funzionale all'esercizio dei compiti loro attribuiti, e che esse operino con modalità trasparenti e proporzionalmente poco onerose per i soggetti nei confronti dei quali si esplica la loro azione.

Il punto di partenza della presente proposta di legge è rappresentato appunto dalla corrispondenza tra le funzioni che ciascuno di questi organismi è chiamato a

svolgere e le modalità organizzative, incluse quelle di nomina. Non si ritiene cioè che questi organismi possano essere tra di loro omologati solo per il fatto che la legge istitutiva ha stabilito che essi siano indipendenti dall'esecutivo nello svolgimento delle loro funzioni e nelle loro modalità organizzative. Si è invece ritenuto che l'indipendenza sia finalizzata al perseguimento di certe funzioni; e che in relazione ad esse il grado di indipendenza possa articolarsi diversamente.

In particolare, si distingue tra Autorità che svolgono funzioni di garanzia, Autorità alle quali sono demandati compiti di regolazione, e Autorità di vigilanza e controllo.

Per motivi analoghi a quelli che richiedono l'indipendenza dei giudici, anche l'esercizio delle funzioni di garanzia richiede la completa assenza di interferenze esterne. Pertanto, il requisito dell'indipendenza dagli indirizzi politici e quindi, a maggior ragione, dal Governo, è ovvio per le Autorità di garanzia.

Naturalmente ciò implica anche che tali attività richiedono adeguate garanzie procedurali di trasparenza, partecipazione e contraddittorio, ed è essenziale un pieno ed efficace sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle Autorità.

Per quanto riguarda le attività di regolazione e di vigilanza, la tutela di valori quali l'efficienza e la concorrenzialità del mercato e la tutela del risparmio richiede che l'istituzione di regolazione o vigilanza sia « neutrale », dove la « neutralità » deve essere intesa come indifferenza rispetto agli altri interessi diversi da quelli che all'istituzione sono attinenti. È questa esigenza che rende preferibile il ricorso alle Autorità indipendenti rispetto all'attribuzione del compito ad organismi inseriti nella pubblica amministrazione ministeriale, in quanto garantisce un'applicazione tecnica e trasparente di criteri predeterminati dalla legge al fine della tutela dei valori in causa.

Tuttavia, una qualificazione è necessaria per le Autorità di regolazione. È chiaro che poiché la loro attività si svolge in settori in trasformazione dal monopolio

pubblico alla concorrenza, essa avviene in un contesto in cui l'intervento pubblico non è assente: Parlamento e Governo intervengono per governare e indirizzare i processi di privatizzazione e di liberalizzazione. In alcuni settori, quale quello energetico, il Governo interviene al fine di orientare il mercato verso interessi nazionali, quali il risparmio energetico, la tutela ambientale o la diversificazione delle fonti. Occorre allora che l'intervento dell'Autorità tenga conto degli indirizzi politici, sia pure di natura generale, espressi dal Governo oltre che, naturalmente, dal Parlamento. Vi è quindi l'esigenza di individuare meccanismi di raccordo, certo rispettosi dell'autonomia decisionale delle Autorità.

La distinzione delle funzioni attribuite alle Autorità consente di articolare quindi l'astratto concetto di indipendenza in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna, affrontando in particolare alcune delle questioni sollevate anche nella citata indagine conoscitiva: modalità di nomina, garanzie fondamentali, organizzazione.

Per quanto riguarda le modalità di nomina, per le Autorità di garanzia pare essenziale che l'indipendenza si sostanzi in criteri che le sottraggano ad ogni influenza governativa, e che quindi abbiano a riferimento il Parlamento. Peraltro l'esperienza recente mostra che nomine da parte dell'Assemblea possono dare luogo a fenomeni di spartizione partitica: preferibile sembra quindi una formula basata sul ruolo di garanti delle istituzioni attribuita ai Presidenti delle Camere. Per le Autorità di regolazione e vigilanza le modalità di nomina potranno più giustamente essere assegnate al Governo, oltre che per le caratteristiche di competenza che devono naturalmente caratterizzare i componenti dell'Autorità, per la responsabilità che il Governo comunque mantiene per l'efficacia complessiva di queste funzioni, fatto comunque salvo un pregnante controllo sui requisiti da parte degli organi parlamentari.

Per quanto riguarda le garanzie procedurali, l'attività di questi organismi

tocca diritti e valori fondamentali, ed è quindi cruciale che particolare attenzione sia prestata alla separazione tra attività istruttoria ed attività decisoria, mentre la tutela giurisdizionale deve essere piena. Diverso discorso può porsi per gli atti di natura generale, che hanno carattere di normazione secondaria, e per i quali può prevedersi un parere preventivo del Consiglio di Stato, e un *iter* accelerato di ricorso.

Per quel che riguarda le modalità organizzative, occorre in ogni caso distinguere tra attività di indirizzo e controllo, affidata agli organi di vertice, e attività di gestione, affidata agli uffici e ai loro dirigenti. E in questo quadro sembra particolarmente auspicabile, a rimarcare questa articolazione, che al vertice della struttura amministrativa vi sia un segretario generale che del funzionamento degli uffici risponda all'Autorità stessa.

L'applicazione di questi criteri al sistema delle Autorità come attualmente configurato rivela peraltro delle incongruenze, molte delle quali già notate dalla relazione conclusiva della citata indagine conoscitiva della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Solo alcune Autorità svolgono una ben identificata funzione, sia essa di garanzia o di regolazione e/o di vigilanza e controllo. Altre (CONSOB, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Banca d'Italia) assommano in sé più funzioni: la CONSOB controlla, attraverso la sua attività regolamentare, la trasparenza del mercato borsistico, ma è anche Autorità di vigilanza per alcuni operatori finanziari; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge attività di garante del pluralismo informativo, ma anche di regolazione tecnico-economica del settore delle comunicazioni; e infine la Banca d'Italia somma le funzioni di rappresentante italiano del sistema della Banca centrale europea, di garante della concorrenza, di vigilanza del settore bancario.

All'apparente incongruenza dell'attribuzione di funzioni corrispondono difformità nelle modalità di nomina, in quelle organizzative, in quelle procedurali e

nei poteri, nonché infine nelle stesse retribuzioni di componenti e dipendenti, pure chiamati a svolgere spesso funzioni tra di loro sostanzialmente analoghe.

Vi sono poi due organismi denominati « Autorità », le cui funzioni appaiono in realtà di controllo, o addirittura di indirizzo, di attività tipiche della pubblica amministrazione, quali gli appalti o l'assetto informatico della pubblica amministrazione. È dubbio che l'efficienza di questi controlli e di questi indirizzi sia potenziata dal fatto che centri di controllo si trovino al di fuori della pubblica amministrazione stessa.

Al momento di riconsiderare funzioni e organizzazione dell'Autorità, si ritiene pertanto opportuno provvedere a risolvere alcune di queste situazioni.

Nel mettere mano, peraltro, ad un riordino, si è ritenuto opportuno effettuare una riconsiderazione complessiva dell'operato delle Autorità e, in relazione ad istituti di questo tipo presenti in altri ordinamenti, delle tendenze in atto a livello internazionale.

In particolare, a decorrere dall'inizio degli anni '70 i processi di integrazione e sviluppo dei mercati finanziari hanno accentuato la sostituibilità tra i diversi strumenti, esteso il campo di attività degli intermediari bancari e finanziari, e reso i prodotti finanziari sostituibili con almeno una parte dei prodotti offerti al pubblico dalle imprese assicurative. Ciò ha posto il problema di strutturare le istituzioni di vigilanza in modo da non ostacolare lo sviluppo del sistema finanziario, e d'altra parte di tener conto della posizione degli intermediari su tutti i mercati interessati. In diversi ordinamenti, inoltre, ciò ha indotto a ritenere che la vigilanza sugli intermediari possa essere più efficace, qualora non tratti separatamente le imprese dei singoli comparti, ma esamini complessivamente il loro intervento sui diversi mercati finanziari ed assicurativi. Ciò risponde sia ad esigenze di vigilanza, che di efficiente funzionamento del mercato. Infatti, fa in modo che la vigilanza, pur tenendo conto della peculiarità dei diversi strumenti e delle esigenze dei di-

versi operatori, si espliciti in maniera uniforme, così evitando differenziazioni tra operatori in attività sostanzialmente sostituibili.

È sulla base di queste considerazioni che in Gran Bretagna è stata creata la *Financial Service Authority*, che ha assunto le funzioni di vigilanza nei settori bancario, assicurativo e degli intermediari finanziari prima svolte dalla Banca d'Inghilterra e dalle altre istituzioni di vigilanza settoriale. Il Governo della Repubblica federale tedesca ha recentemente annunciato l'intenzione di istituire un analogo organismo. Nella stessa direzione si muovono progetti allo studio in altri Paesi europei.

Questi progetti indicano sia l'opportunità, ai fini di una più efficiente vigilanza, di un accorpamento di funzioni attribuite ad istituzioni finora disperse, sia l'opportunità di distinguere funzionalmente tra l'istituzione volta a garantire la stabilità dei prezzi — la Banca Centrale — e istituzioni che supervedano invece la stabilità nel sistema finanziario. Intervento tanto più appropriato, quanto più la responsabilità della stabilità monetaria è portata ad un livello sovranazionale, come avviene nel sistema della Banca centrale europea.

Nella proposta di legge all'esame è quindi previsto che le funzioni di vigilanza nei confronti di banche, assicurazioni, fondi pensione e promotori finanziari, attualmente suddivise tra diversi organismi, siano concentrate in un'unica Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, restando attribuite le competenze di politica monetaria alla Banca d'Italia.

In secondo luogo, si è ritenuto di risolvere l'incongruenza in precedenza rilevata, secondo la quale nel settore delle comunicazioni una stessa Autorità svolge sia funzioni di regolazione dei settori delle telecomunicazioni e delle comunicazioni, in analogia a quanto previsto in altri ordinamenti, e a quanto suggerito dalla convergenza tecnologica tra i due settori; sia attività di garanzia degli assetti proprietari e in relazione agli effetti sul pluralismo informativo, oltre che di controllo sul contenuto dei programmi. Si è

pertanto proceduto ad attribuire le diverse funzioni a distinte Autorità.

In terzo luogo, l'esperienza dei processi di liberalizzazione nei settori di pubblica utilità, in precedenza gestiti in condizioni di monopolio legale, mostra che esistono notevoli complementarità tecnologiche e di mercato tra settori accomunati dall'essere caratterizzati da un'infrastruttura a rete, la cui gestione rappresenta il principale ostacolo all'assetto concorrenziale del mercato, come è testimoniato, d'altronde, dal recente sviluppo di imprese *multi-utility*. Se la regolamentazione deve naturalmente tenere conto delle diverse caratteristiche dei settori interessati, non vi è tuttavia dubbio che esistono anche notevoli complementarità nel funzionamento di organi di regolamentazione preposti a supervedere servizi a rete che presentano problematiche spesso simili. La regolamentazione dell'uso delle reti, al fine di promuoverne l'utilizzazione concorrenziale, deve allora tenere conto delle diverse alternative possibili.

Tutto ciò suggerisce di riconsiderare l'assetto della regolamentazione nel nostro Paese, attualmente strutturata su due organismi, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non vi è dubbio che l'attività di queste istituzioni abbia consentito un efficace governo dei processi di liberalizzazione nei relativi settori. Tuttavia, alla luce dell'esperienza di questi anni, può essere riconsiderata la decisione di istituire Autorità di regolamentazione separate, anche sulla base dell'esempio di altri Paesi, in cui si assiste a processi di riaccorpamento di Autorità di regolazione. Pertanto, si è ritenuto di accorpare le funzioni di regolazione economica per il settore energetico e per quello delle comunicazioni in un'unica Autorità, a cui sono anche attribuite le competenze statali relativamente al settore delle acque. Al fine di agevolare lo svolgimento della sua attività, si è inoltre previsto che l'attività dell'Autorità possa essere articolata in commissioni, dedicate ai singoli settori.

Si è ritenuto che l'evoluzione determinatasi in questi anni nella normativa e

nella struttura del sistema bancario, e il suo orientamento ai criteri del mercato, non giustificano un assetto separato della tutela della concorrenza per questo settore. Pertanto, la competenza della tutela della concorrenza anche nel settore bancario è ricondotta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La riconsiderazione di attribuzioni e modalità operative delle Autorità fornisce anche l'opportunità di esaminare in quali casi le finalità loro attribuite non siano in realtà tali da richiedere la sussistenza di quelle caratteristiche di indipendenza dal potere politico e dall'amministrazione che è invece necessaria per gli organismi di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza.

Nonostante la loro denominazione e le modalità di nomina e organizzative, infatti, le funzioni attribuite all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e all'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, non appaiono ricadere nella tassonomia delle funzioni per le quali appare utile o necessaria l'indipendenza dall'esecutivo. Esse non sono infatti indirizzate a garantire diritti individuali o a regolare comportamenti privati, o infine a vigilare su comportamenti di particolari soggetti; hanno invece il compito di indirizzare e controllare comportamenti della pubblica amministrazione.

L'AIPA ha funzione di indirizzo e controllo nel settore dell'informatizzazione della pubblica amministrazione. Si tratta di un ruolo certamente di grande rilevanza e spessore tecnico. Si tratta però anche di una funzione tipicamente amministrativa, che per giunta richiede una continua interazione e diretta interlocuzione con i vari uffici della pubblica amministrazione, e in primo luogo con il Ministro per la funzione pubblica. Alle esigenze di autonomia organizzativa e funzionale l'istituzione potrà opportunamente fare fronte attraverso la sua trasformazione in Agenzia.

L'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici svolge anch'essa funzioni di controlli circa le caratteristiche degli appalti delle pubbliche amministrazioni, svolgendo a tale fine funzioni di controllo e di

indirizzo circa le caratteristiche dei bandi e le modalità di espletamento delle procedure. È chiaro che anche questa funzione riguarda direttamente l'attività amministrativa e quindi può essere più efficientemente svolta in una situazione organizzativa che consenta una più diretta interazione con gli enti appaltanti. Pertanto questa attività pare più appropriatamente attribuibile a un'Agenzia facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la presente proposta di legge, all'articolo 1, procede in primo luogo al riconoscimento delle funzioni di garanzia, di regolazione e di vigilanza attribuite alle Autorità e del fatto che esse perseguono tali obiettivi in condizioni di indipendenza dal Governo e di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale. Procede quindi ad identificare le diverse tipologie di Autorità al fine di consentire un omogeneo trattamento dei diversi organismi in relazione alle funzioni svolte.

All'articolo 2 sono definite le Autorità di garanzia: si tratta della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il Garante per la protezione dei dati personali. Alla luce del carattere « ibrido » dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con la legge n. 249 del 1997, la proposta di legge propone di attribuire le funzioni di garanzia attualmente esercitate dalla suddetta Autorità ad una costituenda Autorità per le garanzie nell'informazione, a cui sono trasferite le competenze già attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alla tutela del pluralismo informativo.

All'articolo 3 è istituita l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici a rete, cui sono trasferiti i servizi già attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione alle sue competenze regolatorie. All'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici a rete sono trasferite le funzioni statali di regolazione e controllo

sui servizi idrici. Al fine di consentire l'ordinato trasferimento e accorpamento delle competenze, nonché modalità omogenee di organizzazione e svolgimento dell'attività, l'articolo 3 prevede altresì una delega al Governo perché emani entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

L'articolo 4 riguarda le Autorità di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e del mercato di borsa. Si tratta della CONSOB e della neo-istituita Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari. A quest'ultima sono trasferite le competenze in materia di vigilanza degli intermediari già attribuite alla Banca d'Italia, relativamente alle istituzioni bancarie; all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per quel che riguarda le imprese assicurative; alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per quel che riguarda i fondi pensione; alla CONSOB per quel che riguarda i promotori finanziari. Al fine di garantire un ordinato trasferimento delle funzioni, e delle competenze necessarie per esercitarle, nonché l'appropriata struttura organizzativa, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo relativo all'organizzazione ed al funzionamento della nuova Autorità di vigilanza.

L'articolo 5 prevede che le Autorità siano organi collegiali. Le Autorità di garanzia sono composte dal presidente e da quattro membri, di nomina parlamentare. Le funzioni di queste Autorità richiedono infatti che la procedura di nomina in nessun modo possa anche solo essere ritenuta inquinata da considerazioni partitiche o partitocratiche. Ciò ha condotto a confermare la procedura di nomina attualmente seguita per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui membri sono nominati d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente e i componenti dell'Autorità di regolazione dei servizi pubblici a rete, della CONSOB

e dell'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari sono invece di nomina governativa, anche in relazione alle specifiche competenze tecniche che essi devono rivestire: essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri direttamente interessati all'attività degli organismi e quindi, rispettivamente, del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, e del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari e devono essere approvate con una maggioranza di due terzi. Il mandato per il presidente e i componenti di tutte le Autorità è fissato in cinque anni dalla nomina. Con il tempo, ciò dovrebbe consentire una relativa stabilità dei collegi ed evitare quindi il loro improvviso cambiamento, con esiti di discontinuità non utili ai mercati o ai soggetti che a loro rispondono. È stata altresì prevista una disciplina transitoria che, attraverso il ricorso alle competenze degli attuali componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, consenta un più agevole avvio del funzionamento della nuova Autorità di regolazione dei servizi pubblici a rete e dell'Autorità per le garanzie nell'informazione.

L'articolo 6 prevede che durante lo svolgimento del loro mandato i componenti dell'Autorità non possano esercitare attività professionali o di consulenza ovvero impieghi pubblici. Contiene altresì una previsione di incompatibilità per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico. Tale previsione è sembrata opportuna al fine di consentire un lasso di tempo di « decantazione » tra l'attività svolta presso le Autorità e quella successiva. Tuttavia, non si è ritenuto appropriato estendere oltremodo tale termine, nella considerazione che ciò avrebbe potuto ridurre in maniera inopportuna l'ambito dei soggetti interessati a ricoprire la posizione dei componenti, di fatto confi-

nandolo solo a professori universitari, magistrati e dipendenti pubblici.

L'articolo 7 prevede che l'Autorità abbia un'autonomia organizzativa contabile ed amministrativa. Esso delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante le disposizioni fondamentali comuni alle Autorità, in materia di organizzazione, contabilità e trattamento giuridico ed economico del personale. In particolare, il decreto legislativo dovrà prevedere che l'organizzazione interna dell'Autorità si ispiri al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite al collegio, e funzioni di gestione attribuite agli uffici; e assicuri altresì che nell'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie vi sia separazione tra l'attività degli uffici e l'attività decisoria del collegio. Per tutte le Autorità è previsto che al funzionamento dei servizi e degli uffici sovrintenda un segretario generale nominato dall'Autorità su proposta del presidente. Il segretario generale resta in carica per sette anni, così da assicurare continuità all'amministrazione anche di fronte a cambiamenti del collegio. Al finanziamento dell'Autorità provvede un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ogni Autorità può avvalersi di un organico fissato nel decreto legislativo. Al fine di favorire l'arricchimento e l'integrazione delle professionalità delle diverse Autorità sono previste opportune forme di mobilità del personale tra le diverse Autorità.

L'articolo 8 definisce le modalità secondo le quali le Autorità adottano gli atti regolamentari previsti dalle leggi istitutive. Essi sono adottati previo parere tecnico-giuridico del Consiglio di Stato e ad essi deve essere data opportuna pubblicità, attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino dell'Autorità, nonché per via informatica.

L'articolo 9 prevede che l'emanazione di atti regolamentari generali avvenga previo procedimento di consultazione di organismi che siano espressione degli ope-

ratori di settore, dei destinatari delle norme, nonché dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi, e che debba obbedire a precise modalità procedurali.

L'articolo 10 prevede che ai procedimenti volti all'emanazione di atti individuali si applichino i principi di trasparenza e di tutela del contraddittorio tipici della normativa sui procedimenti amministrativi. L'organizzazione dei procedimenti dovrà conformarsi al principio della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti. In relazione ai procedimenti istruttori a carattere individuale le Autorità avranno anche il potere di compiere ispezioni.

L'articolo 11 prevede che le Autorità possano irrogare sanzioni amministrative, quando previste dalla legge istitutiva, e ne determina le modalità di irrogazione.

L'articolo 12 prevede una delega al Governo affinché adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, norme volte ad assicurare una rapida ed efficiente definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie di competenza delle Autorità. In particolare si prevede, in relazione alle controversie tra privati riguardanti l'applicazione delle disposizioni che riguardano i settori di competenza di ciascuna Autorità, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione. Si prevede inoltre che il ricorso giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti delle Autorità di garanzia avvenga sempre attraverso i due gradi di giurisdizione, mentre nei confronti delle Autorità di regolazione e di vigilanza è previsto un unico grado di giurisdizione nel caso di provvedimenti che abbiano natura generale, per i quali sia stato richiesto il parere tecnico-giuridico del Consiglio di Stato.

L'articolo 13 prevede che le Autorità presentino una relazione sull'attività svolta entro il 30 aprile di ogni anno e che possano collaborare con le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 14 prevede una procedura attraverso la quale il Governo possa definire gli indirizzi generali nei settori di

competenza dell'Autorità di regolazione, che vengono definiti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, mentre la medesima Autorità riferisce circa le modalità con le quali ha tenuto conto di tali indirizzi in occasione della relazione annuale.

Infine, l'articolo 15 prevede la soppressione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dell'ISVAP. Prevede inoltre che le attività svolte dall'AIPA e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori

pubblici siano trasferite a due Agenzie, che assumono le relative competenze, sottoposte alle funzioni di indirizzo e vigilanza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, allo scopo di consentire l'esercizio delle competenze in materia di concorrenza in tutti i settori da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è abrogato l'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La presente legge stabilisce principi e norme generali in ordine all'organizzazione e alle funzioni delle Autorità preposte a compiti di garanzia e tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, di regolazione e di controllo del mercato, ovvero di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e sul mercato di borsa, di seguito denominate « Autorità ».

2. Le Autorità sono organi costituiti e disciplinati dalla legge. Le Autorità sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale e perseguono le finalità stabilite dalla legge istitutiva con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Restano ferme, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le discipline di settore relative a ciascuna delle Autorità già istituite alla data di entrata in vigore della medesima legge. Resta altresì ferma la disciplina vigente per la Banca d'Italia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

ART. 2.

(Autorità di garanzia e tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti).

1. Ai fini della presente legge, sono Autorità di garanzia e tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, di seguito denominate « Autorità di garanzia »:

a) la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, istituita dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

b) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10

ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni;

c) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

d) l'Autorità per le garanzie nell'informazione, che svolge le funzioni già attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 3.

*(Autorità di regolazione
dei servizi pubblici a rete).*

1. È istituita l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici a rete, di seguito denominata « Autorità di regolazione », cui sono trasferite le competenze già attribuite:

a) all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;

b) all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, relativamente alle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) e lettera c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della medesima legge n. 249 del 1997.

2. All'Autorità di regolazione sono altresì trasferite le funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, attualmente attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di regolazione. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato il trasferimento alla predetta

Autorità delle risorse strumentali, finanziarie e di personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, relativamente alle funzioni di cui al comma 2, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attualmente spettanti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*) e lettera *c*), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;

b) prevedere la istituzione, nell'ambito dell'Autorità di regolazione, di due commissioni alle quali è devoluto l'esercizio delle competenze di cui alla lettera *a*), con riferimento, rispettivamente, alle competenze in materia di energia elettrica, gas ed acqua ed a quelle in materia di comunicazioni;

c) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per lo svolgimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*) e lettera *c*), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevedendo il loro trasferimento all'Autorità di regolazione;

d) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, prevedendo il loro trasferimento all'Autorità di regolazione;

e) prevedere il trasferimento all'Autorità di regolazione delle risorse strumen-

tali, finanziarie e di personale attualmente assegnate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

f) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'armonizzazione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferito all'autorità di regolazione;

g) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

h) prevedere che il trasferimento delle competenze all'Autorità di regolazione avvenga con modalità tali da garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni.

ART. 4.

(Autorità di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e sul mercato di borsa).

1. Ai fini della presente legge sono Autorità di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e sul mercato di borsa, di seguito denominate « Autorità di vigilanza e di controllo »:

a) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

b) l'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, di cui al comma 2.

2. È istituita l'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, cui sono trasferite le competenze già attribuite:

a) alla Banca d'Italia, relativamente alle competenze ad essa attribuite ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;

c) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) alla Commissione nazionale per le società e la borsa, relativamente alle funzioni in materia di vigilanza sugli intermediari finanziari, ai sensi degli articoli da 5 a 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, di cui al comma 2. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato il trasferimento alla predetta Autorità delle risorse strumentali, finanziarie e di personale della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e della Commissione nazionale per le società e la borsa. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attualmente spettanti alla Banca d'Italia, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi degli articoli da 5 a 12 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

b) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie alla Banca d'Italia per lo svolgimento delle competenze previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, prevedendo il loro trasferimento all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari;

c) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie alla Commissione nazionale per le società e la borsa per lo svolgimento delle competenze previste dagli articoli da 5 a 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo il loro trasferimento all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari;

d) prevedere il trasferimento all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari delle risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'armonizzazione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione nazionale per le società e la borsa trasferito all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari;

f) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) prevedere che il trasferimento delle competenze all'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari avvenga con modalità tali da garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni.

ART. 5.

(Composizione del collegio).

1. Ciascuna Autorità di garanzia, di cui all'articolo 2, è organo collegiale, composto dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuare tra personalità dotate di alta e riconosciuta professionalità nelle materie di competenza dell'Autorità medesima.

2. L'Autorità di regolazione, di cui all'articolo 3, è organo collegiale, composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità nei settori di competenza dell'Autorità medesima.

3. Ciascuna Autorità di vigilanza e di controllo, di cui all'articolo 4, è organo collegiale, composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti delle Autorità sono scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità nei settori di competenza delle Autorità medesime.

4. Le designazioni del Governo relative alle nomine di cui ai commi 2 e 3 sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

5. I componenti delle Autorità sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro delle Autorità, si procede alla sostituzione secondo le procedure ordinarie previste per la nomina dei componenti delle medesime Autorità; il componente così nominato resta in carica per un periodo di cinque anni e non può essere confermato.

6. Il *curriculum* dei componenti delle Autorità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in allegato al decreto di nomina.

7. Fatte salve le Autorità di nuova istituzione e quanto previsto dai commi 8 e 9, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti delle Autorità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data di scadenza del mandato dei componenti, l'Autorità per le garanzie nell'informazione è composta dai membri della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, e presieduta dal presidente della medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data di scadenza del mandato dei componenti, l'Autorità di regolazione è composta dai membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dai membri della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, e presieduta dal presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

ART. 6.

(Stato giuridico ed economico dei componenti delle Autorità).

1. Per tutta la durata dell'incarico i componenti delle Autorità non possono

esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità medesime.

2. All'atto di accettazione della nomina i componenti delle Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni, magistrati in attività di servizio o professori universitari di ruolo.

3. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di tale divieto è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra 25.000 e 250.000 euro.

4. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti delle Autorità sono pari all'80 per cento dei compensi spettanti al presidente e ai giudici della Corte costituzionale.

5. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

6. Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza dei componenti, le Autorità adottano il proprio codice deontologico, che stabilisce le modalità comportamentali dei componenti, dei dirigenti e del personale.

ART. 7.

(Organizzazione delle Autorità).

1. Le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni fonda-

mentali comuni alle Autorità in materia di organizzazione, contabilità e trattamento giuridico ed economico del personale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione interna delle Autorità è basata sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; al funzionamento dei servizi e degli uffici di ciascuna Autorità sovrintende il segretario generale, che è nominato dall'Autorità, su proposta del presidente dell'Autorità medesima, e resta in carica per un periodo di sette anni;

b) l'organizzazione interna assicura altresì che nell'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie vi sia separazione tra l'attività istruttoria, svolta dagli uffici, e l'attività decisoria, di competenza del collegio;

c) per provvedere alle spese di funzionamento di ciascuna Autorità è istituito nel bilancio dello Stato un fondo, iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; al fondo affluiscono anche i contributi a carico degli utenti previsti dalle leggi istitutive delle Autorità;

d) le Autorità provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo di cui alla lettera c); il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti;

e) alle dipendenze di ciascuna Autorità è posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico iniziale è stabilito dalla legge istitutiva delle singole Autorità e può essere successivamente variato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento;

al fine di favorire l'arricchimento e l'integrazione delle rispettive professionalità sono previste opportune forme di mobilità del personale tra le diverse Autorità, nel rispetto delle specificità tecniche di ciascuna di esse;

f) l'accesso al ruolo organico di ciascuna Autorità avviene per pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento devono tenere conto delle competenze e delle caratteristiche dell'Autorità medesima;

g) ciascuna Autorità può inoltre avvalersi, entro i limiti e con le modalità definiti dal decreto legislativo di:

1) un contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; tale contingente non può in ogni caso essere superiore al 10 per cento dei dipendenti previsti dalla pianta organica dell'Autorità;

2) personale specializzato ed esperti, assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato e sottoposti alle norme in materia di incompatibilità previste dall'articolo 6;

h) i parametri di riferimento per la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale e per l'ordinamento delle relative carriere sono individuati in maniera uniforme per le diverse Autorità.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, ciascuna Autorità adotta, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo decreto legislativo, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 8.

(Poteri regolamentari).

1. Le Autorità adottano atti regolamentari per gli oggetti e secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dalla rispettiva legge istitutiva e dalla presente legge.

2. Gli atti regolamentari delle Autorità sono adottati, previo parere, per i profili di carattere tecnico-giuridico, del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Nel preambolo dei regolamenti delle Autorità sono indicate la disposizione della presente legge e la corrispondente disposizione della legge istitutiva della singola Autorità sulla cui base il potere è esercitato.

4. I regolamenti delle Autorità sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità, e sono resi disponibili anche per via informatica. Ciascuna Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al comma 1, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha funzione notiziale, devono essere garantite adeguata pubblicità e la disponibilità per l'acquisizione in copia da parte di chiunque ne faccia richiesta.

ART. 9.

(Procedimenti generali).

1. I procedimenti volti all'adozione di atti regolamentari e generali delle Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono garantire la partecipazione all'attività istruttoria di organismi che siano espressione degli operatori di settore e dei destinatari delle singole norme, nonché dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. In particolare, l'adozione degli atti deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del

procedimento, dalla diffusione di schemi e di versioni preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire osservazioni scritte, nonché dalla convocazione dei soggetti di cui al presente comma al fine di esaminare congiuntamente il contenuto degli schemi e le osservazioni presentate.

2. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità si ispirano al principio di proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine e comportante il minore sacrificio degli interessi destinatari. Le Autorità sottopongono a revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati al fine di adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato.

3. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo.

ART. 10.

(Procedimenti individuali).

1. Ai procedimenti volti all'emanazione di atti individuali delle Autorità si applicano i principi sulla partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio orale e della verbalizzazione.

3. L'organizzazione dei procedimenti di cui al comma 2 si conforma al principio della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, le Autorità possono effettuare ispezioni, nonché richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale facoltà è estesa anche alle altre fasi dell'attività istituzio-

nale per l'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, di cui all'articolo 4, comma 2.

5. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Poteri sanzionatori).

1. Le Autorità possono irrogare sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:

a) compimento di atti o di comportamenti in contrasto con la disciplina del settore di competenza;

b) inottemperanza o inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.

2. Le sanzioni irrogabili sono definite dalle leggi istitutive delle singole Autorità e sono irrogate secondo le modalità stabilite dalle medesime Autorità con propri regolamenti.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 12.

*(Norme sul controllo giurisdizionale:
delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuove norme volte ad assicurare, in attuazione del principio di ragionevole durata dei processi sancito dall'articolo 111 della Costituzione, una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie devolute alla competenza delle Autorità, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione alle controversie tra privati riguardanti l'applicazione di disposizioni che regolano il settore di competenza di ciascuna Autorità, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo modalità e termini da definire con regolamenti delle singole Autorità interessate;

b) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti delle Autorità di garanzia consenta l'esperimento di un doppio grado di giudizio di merito, fermi restando, per l'individuazione del giudice competente, i criteri fissati dalle leggi istitutive, in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive tutelate;

c) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità di regolazione e delle Autorità di vigilanza e di controllo avvenga con un unico grado di giudizio di merito e con riduzione dei relativi termini processuali, quando esso abbia ad oggetto un atto regolamentare e generale;

d) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità di regolazione e delle Autorità di vigilanza e di controllo consenta l'esperimento di un doppio grado di giudizio di merito, quando esso abbia ad oggetto un atto individuale.

ART. 13.

(Rapporti istituzionali).

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Autorità presentano alle Camere una relazione sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sul grado di efficienza ed efficacia della medesima attività.

2. Le Autorità possono presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari attinenti la materia di loro competenza, ovvero alle modifiche legislative e regolamentari necessarie alla pro-

mozione della concorrenza e della efficace regolazione economica del mercato.

3. Le Autorità collaborano con le Autorità e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.

5. La legge istitutiva stabilisce i casi e i modi in cui ciascuna Autorità, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi di organi delle pubbliche amministrazioni.

ART. 14.

(Indirizzi del Governo).

1. Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, indica all'Autorità di regolazione il quadro di riferimento e di sviluppo dei servizi di pubblica utilità corrispondente agli interessi generali del Paese.

2. L'Autorità di regolazione, in occasione della relazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, riferisce circa le modalità con le quali ha tenuto conto degli indirizzi del Governo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 15.

(Disposizioni finali).

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.

2. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono soppressi.

3. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), istituita

dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppressa. Le competenze attribuite all'AIPA dal citato decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, sono trasferite ad una Agenzia istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro per la funzione pubblica. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il regolamento indica, altresì, le disposizioni, anche di rango legislativo, da considerare abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

4. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita dagli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è soppressa. Le competenze attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dal citato articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono trasferite ad una Agenzia istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il regolamento indica, altresì, le disposizioni, anche di rango legislativo, da considerare abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

5. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, è abrogato. I procedimenti in materia di concorrenza nel settore bancario aperti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Banca d'Italia sono trasferiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

€ 0,52



14PDL0022760